



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Caserta

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 30/10/2019

_OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 64/2018 NRG 119/2018

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 64/2018 NRG 119/2018”

IL CONSIGLIERE GRECO, osserva che per l'opera di che trattasi vi erano dei fondi a destinazione vincolata e quindi ci sono responsabilità dell'Amministrazione comunale ovvero degli uffici e chiede come sono stati spesi questi fondi.

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 64/2018 NRG 119/2018”

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 64/2018 NRG 119/2018” allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle sole spese legali e agli interessi, visto che la sorte del titolo esecutivo trova copertura finanziaria sul Capitolo di Bilancio dedicato a finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria, a favore della Società Ing. Giuseppe Chiappetta, pari all'importo così ammontante:

Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03/04/2017 al 20/09/2019 € 13.510,47

- Competenze e spese liquidate in sentenza € 3.981,34

- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 17.491,81 derivante da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Paola n. 64/2018 e successivo atto di pignoramento prot. n. 1080/2019.

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Paola Di Stio



PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE


Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE




IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo



IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n.....

20 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 64/2018 N. R.G. 119/2018.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- la Società Ingegnere Giuseppe Chiappetta ha promosso presso il Tribunale di Paola ricorso contro il Comune di Belvedere Marittimo, per il pagamento delle fatture derivanti dal contratto di appalto per i lavori di "Recupero Urbano in località Monti", finanziati dalla Regione Calabria con decreto Dirigenziale n. 393 del 27/11/2011;

- con decreto ingiuntivo n. 64/2018 (n. r.g. 119/2018), il Tribunale ingiunge al Comune il pagamento dell'importo di € 68.490,62 oltre spese ed onorari a favore della Società Ingegnere Giuseppe Chiappetta;

Visto l'Atto di Precetto assunto al protocollo dell'Ente al nr. 17955/2018;

Visto l'Atto di Pignoramento presso terzi assunto al protocollo dell'Ente al nr. 1080/2019;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento, del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle sole spese legali e agli interessi, visto che la sorte del titolo esecutivo trova copertura finanziaria sul Cap. di Bilancio dedicato al finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria, a favore della Società Ingegnere Giuseppe Chiappetta, pari all'importo complessivo così ammontante:


- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03/04/2017 al 20/09/2019 € 13.510,47

- Competenze e spese liquidate in sentenza € 3.981,34

- **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 17.491,81** derivante da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Paola nr. 64/18 e successivo atto di pignoramento prot. 1080/2019;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore


N° 16



Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione. *Arrens* ~~Voto~~

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
Ott 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sig.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano

ORIS-11
e o p m a v t e
u RAG.
u AVV. DONATO

COPIA

Studio Legale Salerno
Patrocinio presso le Magistrature
Superiori
Via Costantino Mortati, n. 23
87100 Cosenza (CS)
TEL. e FAX: 0984 / 408752
P.IVA: 03266570781
email:
avv.carmelosalerno@gmail.com

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
21 MAG 2018
Prot. n. 7593

TRIBUNALE DI PAOLA – sezione civile

Ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività

Per: La Società **Ingegnere Giuseppe Chiappetta s.r.l. (P.I. 02292540784)**, in persona del I.r.p.t., con sede in Cosenza, alla Via Aldo Moro, n. 27, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmelo Salerno, c.f. SLRCML69A26D086B, come da mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Cosenza, alla via Mortati, n. 23; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni alla seguente p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it;

contro

Il **Comune di Belvedere Marittimo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni – 87021.

Premesso che

- A) La Regione Calabria – Dipartimento n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio, con proprio Decreto Dirigenziale n. 393 del 27.10.2011 ha assegnato al Comune di Belvedere un finanziamento complessivo di € 981.268,11 per i lavori di “recupero Urbano in Località Monti”;
- B) il Comune di Belvedere M. ha indetto gara di appalto in cui è risultata aggiudicataria la società ricorrente con il ribasso del 13,70%, per un totale complessivo di € 545.348,56, oltre Iva al 10%, come da contratto di appalto n. 05 del 14.06.2012 (**doc. n. 1**);
- C) che, con contratto di appalto del 06.12.2016 (**doc. n. 2**) - vista la nota n. 304192 del 15.10.2015 con la quale la Regione Calabria ha autorizzato l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta dell'intervento originario per complessivi € 70.675,00 nonché l'affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Codice dei contratti D.Lgs 163/06 in favore dell'appaltatore – il Comune di Belvedere ha concesso l'appalto dei prefati lavori all'Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.;



D) in data 13.06.2017 la società ricorrente ha completato i lavori di cui al predetto contratto di appalto ed ha provveduto ad inoltrare le fatture nn. 1/17 (**doc. n. 2**) e 2/17 del 03.04.2017 (**doc. n. 3**), per un importo complessivo di € 68.490,62, comprensivo di Iva;

E) in data 09.05.2017 l'appaltatrice ha richiesto all'Amministrazione l'immediato pagamento delle suddette fatture (**doc. n. 4**);

F) in data 23.10.2017 l'appaltatrice ha di nuovo intimato il Comune resistente a procedere al saldo di quanto dovuto (**doc. n. 5**);

G) tutte le predette richieste sono rimaste inevase ed a tutt'oggi il Comune di Belvedere non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tanto premesso, la Società ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente atto

Ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Paola, affinché ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e 642 c.p.c., Voglia ingiungere al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare all'istante € 68.490,62 (sessantottomilaquattrocentonovanta/62), oltre interessi legali e di mora (previsti dall'art. 8 del contratto di appalto) dall'emissione della fattura e sino al soddisfo.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, l'istante, ai sensi dell'art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze legali per la presente procedura, da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario.

Si producono i documenti di cui al separato indice.

Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 68.490,62 e che il c.u. ammonta ad € 379,50.

Si producono i seguenti documenti:



1. contratto di appalto n. 05 del 14.06.2012;
2. contratto di appalto del 06.12.2016;
3. fatture n. 1/17;
4. fattura n. 2/17;
5. nota del 09.05.2017;
6. richiesta di pagamento del 24.10.2017;
7. registro Iva vendita con autentica del Notaio.

Cosenza, li 22.01.2018

Avv. Carmelo Salerno



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Giuseppe Chiappetta in qualità di rappresentante della società Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l., delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio ed in ogni fase e grado del medesimo l'Avv. Carmelo Salerno (c.f.: SLRCML69A26D086B, pec:avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it), conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di chiamare terzi in causa, svolgere riconvenzionali, chiamare sostituti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti, e rilasciare quietanza promettendo ratifica.

Eleggo, altresì, domicilio presso il suo studio in Cosenza alla Via C. Mortati, n. 23.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. N. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Autorizzo al trattamento dei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. 196 del 2003 e succ. mod. e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come statuito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza li, 22/01/18

Ing. GIUSEPPE CHIAPPETTA srl
Costruzioni Generali
L'AMMINISTRATORE
Ing. Giuseppe Chiappetta

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. *Carmelo Salerno*

N. R.G. 119/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Franco Caroleo,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

considerato ulteriormente che NON ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione *ex* art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO,

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:


1. la somma di € 68.490,62;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario *ex* art. 2 D.M. n.55/2014 ed oltre alle successive occorrende;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

Paola, 1 febbraio 2018

Il Giudice
Franco Caroleo




ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Salerno Carmelo attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il ricorso per decreto ingiuntivo, il mandato ed il decreto ingiuntivo n. 64/2018 emesso dal Tribunale di Paola - Dott. Franco Caroleo nel procedimento recante Rg. n. 119/2018, sono copie conformi agli originali informatici dai quali sono estratti.

Cosenza, li 05.02.2018

Avv. Carmelo Salerno



AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

Sp. n. 76780730125-5
(Vedi avvertenze per gli uffici)


Mod. 04/100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - S.I.4/1

AG



76746596314-7

Colme
R. J.
31
E-358-02-14



Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

(completare in stampatello maiuscolo)

da restituire a:

STUDIO LEGALE SALERNO
VIA C. MORITTI, 1, N. 23
84100 - COSENZA



N° 223 del cronologico
 AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROSSANO il 5/02/2018
 diretto a COMUNE DI BELVERÈ M.TO, VIA TAGGIORIS TUSORAI - 87021 (cs)

<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>8/2/18</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato del comandante del (corpo e reparto)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>ESPRESSO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>872/18</u> del <u>8/2/18</u> (data e firma del cedente al recapito)</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedite comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>..... della</p> <p>..... (firma del destinatario o di un delegato)</p> <p>..... (controfirma dell'addelegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p>
--	---	---

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio".
- (6) Addetto alla casa.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di rifiuto/recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 880/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 880/82 e successive modifiche.



N. Raccomandata

76780730125-5



Posteitaliane

EP0795-EPD489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-981519) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	



Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto *Avv. Carmelo Salerno*, in base alla Legge 53 del 1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari rilasciata il 17.04.2015 (n. 12), previa iscrizione al numero 223 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di "Società Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.", quanto precede a:

- *Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro - tempore, Via Maggiore Mistorni - 87021*, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.76780730125-5, spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Carmelo Salerno

Carmelo Salerno



N. R.G. 119/2018

REP 370/18



**TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
SEZIONE CIVILE**

DECRETO DI ESECUTORIETÀ DI DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice dott. Franco Caroleo,

letta l'istanza di esecutorietà;

vista l'attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo rilasciata dal Cancelliere;

ritenuto che non vi sia ragione di dubitare che la parte ingiunta abbia avuto conoscenza del decreto notificato;

DICHIARA

l'esecutorietà del decreto oggetto di istanza n. 00000064/2018 di cui al R.G. n. 119/2018.

Manda alla Cancelleria per le determinazioni di competenza.

Paola, 13 aprile 2018

Il Giudice
Franco Caroleo






TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

- CANCELLERIA CIVILE -

Per copia conforme all'originale.

Paola, li

10 MAG. 2018



FIRMATO

CANCELLIERE B3
Dott.ssa Franca MANCUSO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva, a richiesta dell'Avvocato.....CARMELLO.....SALERNO

Paola, li

10 MAG. 2018



FIRMATO

CANCELLIERE B3
Dott.ssa Franca MANCUSO

E' copia autentica

Paola, li

10 MAG. 2018



CANCELLIERE B3
Dott.ssa Franca MANCUSO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Carmelo Salerno, in base alla Legge 53 del 1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari rilasciata il 17.04.2015 (n. 12), previa iscrizione al numero 03 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di "Società Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.", quanto precede a:

- **Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro-tempore, Via Maggiore Mistorni - 87021 (CS)**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata n. AG 78765296040-8 - n. AR 68765296040-7 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza 06, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Carmelo Salerno


.....



MITTENTE

Studio Legale Saierno
Petrocinio presso Le Magistrature Superiori
Via Costantino Martelli, 23 - 87100 Cosenza (CS)
Tel. e Fax 0984.408752
Partita IVA: 03266570781
email: avv.carmelosaierno@gmail.com
PEC: avv.carmelosaierno@pec.giuffre.it

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di **CASTOROMARI**
n. **12** del **17-04-2015**

Postaraccomandata

€ 7,95
Atti Giudiziari 87021



21244 - 87100 COSENZA 0 (CS)

Posteitaliane



18.05.2018 12.39

N. **3** del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Carmelo Saierno

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78765296040-8

Racc. N.

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

**COMUNE DI
BELVEDERE MARITTIMO
VIA MAGGIORE MISTORMI
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

Ases
Sindaco
ure
ing. Sepretes

Copia
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Provincia di Cosenza
23 GEN 2019
Prot. N *1080*

ECC.MO TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Per: la **Società Ingegnere Giuseppe Chiappetta s.r.l. (P.I. 02292540784)**, in persona del l.r.p.t., con sede in Cosenza, alla Via Aldo Moro, n. 27, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Carmelo Salerno, c.f. SLRCML69A26D086B; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni alla seguente p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it;

contro

Il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni – 87021.

Premesso che

- Con decreto ingiuntivo n° 64/2018, nella causa iscritta al n. 119/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Paola ha condannato il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di Euro 68.490,62, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrende;
- Che il predetto ricorso non è stato opposto, ragion per cui è stata richiesto ed ottenuto il decreto di esecutorietà;
- Rilasciata la formula esecutiva in data 10/05/2018, il titolo è stato notificato all'Ente intimato in data 21/05/2018;

- Che in data 16/11/2018 è stato notificato atto di precetto, mercé il quale è stato richiesto il pagamento di € 81.328,83 (OTTANTUNOMILATRECENTOVENTOTTO/83);
- che, a tutt'oggi, la debitrice risulta inadempiente;
- che l'istante intende realizzare il proprio credito procedendo al pignoramento di tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni dovuti e debendi e/o comunque nella disponibilità a qualunque titolo e/o ragione e/o causa di UniCredit (00348170101), con sede sociale in Via A. Specchi, 16, 00186 Roma e agenzia di Belvedere Marittimo, con sede in Via Giustino Fortunato 68, fino alla concorrenza dell'importo di € 81.328,83 (OTTANTUNOMILATRECENTOVENTOTTO/83), oltre gli interessi e le spese della presente procedura.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

invita

UniCredit (00348170101), con Sede Sociale in Via A. Specchi, 16 - 00186 Roma e agenzia di Belvedere Marittimo, con sede in Via Giustino Fortunato 68, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it), con avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da loro resa comparando in un'apposita udienza e che qualora non dovessero comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparsi, non dovessero rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza della debitrice, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e



dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex 4° comma art. 543 c.p.c.).


Avverte altresì la debitrice che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

cita

Il **Comune di Belvedere Marittimo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni – 87021, a comparire avanti il Tribunale di Paola, all'udienza che sarà tenuta il giorno ²⁵ 25.02.2019, ore e sede noti, con avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 81.328,83.

Cosenza, lì 13 dicembre 2018

Avv.  Salerno



VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Paola, visto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n° 64/2018, emesso nella causa iscritta al n. 119/2018 R.G.A.C, dal Tribunale di Paola, sezione civile, visto l'atto di precetto notificato il 16/11/2018,

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute dall' UniCredit (00348170101), con Sede Sociale in Via A. Specchi, 16 - 00186 Roma e agenzia di Belvedere Marittimo, con sede in Via Giustino Fortunato 68, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per il titolo sopra specificato o per qualsiasi altro titolo, con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di € 81.328,83 (OTTANTUNOMILATRECENTOVENTOTTO/83), aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice; al contempo

HO INGIUNTO AL

Al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni - 87021, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi; al contempo,

HO INTIMATO

Al terzo pignorato di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della

notifica del presente atto, è soggetto relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode; al contempo,

HO INVITATO

il debitore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Castrovillari; al contempo,

HO AVVERTITO

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento;


HO AVVERTITO

Altresì, il debitore che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su


fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

In pari tempo ho notificato il presente atto a:

Il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni - 87021 Belvedere Marittimo (CS), inviandone copia conforme all'originale a mezzo di POSTE ITALIANE SPA con racc. a.r. n. 68765296100-9 spedita dall'ufficio postale di Cosenza, succursale, cron. N. 26 il giorno che risulta dal timbro postale;


DANIELA MARIA MADDALENA
Ufficario J.N.E.P.
Ufficio Giudiziario

21/01/19


DANIELA MARIA MADDALENA
Ufficario J.N.E.P.
Ufficio Giudiziario



Studio Legale Salerno
Patrocinio presso le Magistrature Superiori
Via Costantino Mortati, n. 23
87100 Cosenza (CS)
TEL. e FAX: 0984 / 408752
P.IVA: 02386090787
email: avv.carmelosalerno@gmail.com
PEC: avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it

Provincia di Cosenza
20 NOV 2018
PROL. N. 17955

COPIA NAS.
" VFE
" AVV. DONATO
" ST. NO. 1.2
Copia

ECC.MO TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

Per: la Società **Ingegnere Giuseppe Chiappetta s.r.l.** (P.I. 02292540784), in persona del l.r.p.t., con sede in Cosenza, alla Via Aldo Moro, n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Salerno, c.f. SLRCML69A26D086B, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al r.g. 119/2018 del Tribunale di Paola ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Cosenza, alla via Mortati, n. 23; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni alla seguente p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it;

contro

Il **Comune di Belvedere Marittimo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni – 87021.

Premesso che

- Con decreto ingiuntivo n° 64/2018, nella causa iscritta al n. 119/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Paola ha condannato il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di Euro 68.490,62, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrenze;
- Che il predetto ricorso non è stato opposto, ragion per cui è stata richiesto ed ottenuto il decreto di esecutorietà;

- Rilasciata la formula esecutiva in data 10/05/2018, il titolo è stato notificato all'Ente intimato in data 21/05/2018 e ad oggi è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Comune abbia provveduto a saldare il dovuto;
- Che è diritto ed interesse attuale dell'intimante recuperare la predetta somma.

Tanto premesso, l'istante

intima e fa precetto a

Il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco *pro tempore*, p.i. 00346830789, con sede in via Maggiore Mistorni – 87021, di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto pena l'esecuzione forzata, anche presso terzi occorrendo, le seguenti somme:

1) **Capitale liquidato in ordinanza**: € 68.490,62, oltre interessi moratori come da domanda (€ 8.856,87, con calcolo dalla data di emissione fatture, 03.04.2017, al 14.11.2018): per un totale di € 77.347,49;

2) **Spese di procedura**: onorari € 2.135,00; spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 320,25; Cassa Avvocati (4%) € 98,21; IVA 22% su imponibile € 561,76; spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 406,50; totale: € 3.521,72;

2) **Onorari di precetto (D.M. 55/14)**: onorari € 405,00; CAP (4%) € 16,20; IVA 22% su imponibile € 92,66; per un totale di € 459,62.

E così complessivamente le seguenti somme, salvo errori e/o migliori conteggi:

€81.328,83 (OTTANTUNOTRECENTOVENTOTTO/83), salvo errori e


omissioni, oltre gli interessi ulteriori e le spese successive di notifica ed ulteriori occorrendo, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi occorrendo.

Si avverte, altresì, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice,

porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Cosenza, li 14.11.2018

Avv. Carmelo Salerno



RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELLA L.N. 53/1994

Io sottoscritto avv. Carmelo Salerno, iscritto all'albo degli avvocati di Cosenza, con studio in Cosenza alla via C. Mortati n. 23, nella qualità di procuratore e difensore di "Società Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.", in base alla Legge 53 del 1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari con provvedimento del 17.04.2015 n. 12, ho notificato quanto precede a:

- ***Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla via Maggiore Mistorni - 87021 Belvedere Marittimo (CS) inviandone copia conforme all'originale a mezzo di POSTE ITALIANE SPA con racc. a.r. n. 68765296076-0 spedita dall'ufficio postale di Cosenza, succursale 10, cron. N. 23 il giorno che risulta dal timbro postale.***

Cosenza, lì 15 novembre 2018


Avv. Carmelo Salerno



per il ritardo nella esecuzione del decreto ingiuntivo.

Premesso che:

- con decreto ingiuntivo n° 64/2018, nella causa iscritta al n. 119/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Paola condannava il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di Euro 68.490,62, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrenze;
- il predetto ricorso con decreto ingiuntivo non venivano opposti, ragion per cui si richiedeva ed otteneva il decreto di esecutorietà;
- rilasciata la formula esecutiva in data 10/05/2018, il titolo veniva notificato all'Ente intimato in data 21/05/2018 (**doc. 4**);
- in data 16/11/2018 veniva notificato atto di precetto, mercé il quale veniva richiesto il pagamento di € 81.328,83 (**doc. 5**);
- veniva, dunque, rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- veniva altresì notificato atto di pignoramento presso terzi (**doc. 6**) che tuttavia aveva esito negativo, per come risulta dalla dichiarazione della banca che tiene il servizi di tesoreria del Comune di Belvedere (**doc. 7**);
- a tutt'oggi il Comune di Belvedere Marittimo non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.



DIRITTO

1) *Sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.-*

L'art. 112, comma 2, lett. c), del D.lvo 2 luglio 2010, n. 104 prevede espressamente che *“l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (...) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”*, mentre il successivo art. 114 non prevede alcuna diffida successiva alla notifica dell'atto munito di formula esecutiva.

Esistono, dunque, nella fattispecie tutti i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del ricorso per l'ottemperanza, ossia la pronuncia giurisdizionale passata in cosa giudicata e l'inadempimento della Amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato. Ed infatti, come di recente ribadito dallo stesso Consiglio di Stato, secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4987 del 30 ottobre 2017). Sul punto, anche la Corte di Cassazione ha precisato che il giudicato sul decreto ingiuntivo si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

In conclusione, nella fattispecie, sussistono i requisiti per esperire il rimedio dell'ottemperanza e condannare il Comune di Belvedere Marittimo a dare esecuzione al



decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Paola, provvedendo al pagamento della seguente complessiva somma:

- 1) Capitale liquidato in decreto: € 68.490,62, oltre interessi moratori come da domanda (€ 8.856,87, con calcolo dalla data di emissione fatture, 03.04.2017, al 14.11.2018): per un totale di € 77.347,49;

- 2) Spese di procedura: onorari € 2.135,00; spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 320,25; Cassa Avvocati (4%) € 98,21; IVA 22% su imponibile € 561,76; spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 406,50; totale: € 3.521,72;

e così complessivamente € 80.869,21 (ottantamilaottocentosessantanove/21).

2) Richiesta di liquidazione ex art. 114, comma IV, lett. e).-

Peraltro, si chiede anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (*"il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ... salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"*).

Nella fattispecie, è del tutto evidente come il Comune si sia sottratto all'esecuzione del decreto ingiuntivo, pur non ostandovi nulla in tal senso. Peraltro, l'inerzia posta in essere dall'Ente resistente è particolarmente grave ove si consideri che è stato notificato atto di precetto volto al recupero del credito vantato dalla ricorrente. Si formula quindi espressa richiesta di somma di danaro a carico del Comune di Belvedere Marittimo.

P.Q.M.

La ricorrente, in accoglimento del presente ricorso, chiede all'Ill.mo T.A.R. di voler così provvedere: a) dichiarare l'inottemperanza del Comune di Belvedere Marittimo in




persona del sindaco *pro tempore*, formatosi sul decreto ingiuntivo n° 64/2018 reso dal Tribunale ordinario di Paola - Dott. Franco Caroleo nella causa iscritta al n. 119/2018 R.G.A.C., nella parte in cui l'Autorità adita ha condannato il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di Euro 68.490,62, oltre agli interessi moratori come da domanda e da decreto ingiuntivo (pari ad € 8.856,87, con calcolo dalla data di emissione fatture, 03.04.2017, al 14.11.2018): per un totale di € 77.347,49; (e così complessivamente € 80.869,21) ed alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrenze in favore della Società Ingegnere Giuseppe Chiappetta s.r.l.; b) condannare il Comune al pagamento della somma di danaro, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in favore della ricorrente; c) assegnare un termine di trenta giorni all'Amministrazione per eseguire il giudicato; d) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* perché provveda in via sostitutiva; e) con vittoria di competenze, onorari e spese del giudizio, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.

Si dichiara che il c.u. da versare è pari ad € 300,00.

Si depositano i documenti citati nonché decreto ingiuntivo notificato.

Cosenza, lì 25 febbraio 2019

Avv.  Salerno



PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio ed in ogni fase e grado del medesimo, l'Avv. Carmelo Salerno (c.f.: SLRCML69A26D086B) conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di chiamare terzi in causa, svolgere riconvenzionali, chiamare sostituti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti, e rilasciare quietanza promettendo ratifica nonché eventualmente di proporre o resistere in appello.

El foggo, altresì, domicilio presso il suo studio sito in Cosenza alla Via C. Mortati, n. 23.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. N. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i.


Autorizzo al trattamento dei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. 196 del 2003 e succ. mod. e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come statuito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 27-2-18...

Firma

Vera ed autentica la firma



RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELLA L.N. 53/1994

Io sottoscritto avv. Carmelo Salerno, iscritto all'albo degli avvocati di Cosenza, con studio in Cosenza alla via C. Mortati n. 23, nella qualità di procuratore e difensore di "Società Ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.", in base alla Legge 53 del 1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari con provvedimento del 17.04.2015 n. 12, ho notificato quanto precede a:

- **Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla via Maggiore Mistorni - 87021 Belvedere Marittimo (CS)** inviandone copia conforme all'originale a mezzo di POSTE ITALIANE SPA con racc. a.r. n. 68769627661-6 spedita dall'ufficio postale di Cosenza, succursale 06, cron. N. 33 il giorno che risulta dal timbro postale.



Cosenza, lì 28 febbraio 2019

Avv. Carmelo Salerno



Calcolo Interessi di Mora**Capitale: € 68.490,62**

Data Iniziale: 03/04/2017

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/04/2017	30/06/2017	€ 68.490,62	8,00%	88	€ 1.321,02
01/07/2017	31/12/2017	€ 68.490,62	8,00%	184	€ 2.762,14
01/01/2018	30/06/2018	€ 68.490,62	8,00%	181	€ 2.717,11
01/07/2018	31/12/2018	€ 68.490,62	8,00%	184	€ 2.762,14
01/01/2019	30/06/2019	€ 68.490,62	8,00%	181	€ 2.717,11
01/07/2019	20/09/2019	€ 68.490,62	8,00%	82	€ 1.230,95

Totale colonna giorni: 900

Totale interessi moratori: € 13.510,47

Capitale + interessi moratori: € 82.001,09